



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

RIUTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DISMESSO DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”

(Reg. n. 39/2015)

Approvato con deliberazione n. 3/C.d.A./0078 del 10 marzo 2015

SOMMARIO

PREMESSA.....
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Soggetto competente al coordinamento delle procedure
Art. 3 - Beni mobili dismessi.....
Art. 4 - Percorso di dismissione del bene.....
Art. 5 - Inventario dei beni mobili dismessi.....
Art. 6 – Procedura di richiesta.....
Art. 7 – Procedura di assegnazione.....
Art. 8 – Cessione e utilizzo dei beni dismessi.....
Art. 10 – Pubblicità e Trasparenza.....
Art. 11 - Foro competente
Art. 12 – Disposizione finale
ALLEGATI.....
Modulo richiesta iscrizione al Registro dei beneficiari beni mobili dismessi.....
Modulo richiesta beni dismessi

PREMESSA

- La Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo” (da qui in poi “Fondazione”) individua nelle attività di cooperazione internazionale socio-sanitaria in favore di Paesi in via di sviluppo (PVS) una delle modalità per il conseguimento della propria missione statutaria di perseguire, secondo standard di eccellenza, la ricerca nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
- Regione Lombardia *“promuove e coordina, per fini umanitari in Italia e all'estero o per altri scopi comunque non lucrativi, l'utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale”* in base a quanto stabilito dalla L.R. 33/2009, art. 19 ter, così come modificato dalla L.R. 8/7/2014, n. 19, art. 18, comma 1b, e codificato dal punto di vista operativo con deliberazione n. X/2361 del 12 settembre 2014, integrata dal D.G.R. 14 novembre 2014 - n. X/2637, dal titolo *“Determinazioni in ordine a promozione e coordinamento dell'utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e sociosanitarie – art. 19 ter L.R. 33/2009 – Indicazioni operative”*;
- i beni dimessi dalla Fondazione, quando ancora in buone condizioni, possono essere utilmente fruibili da parte di strutture sanitarie a decrescente intensità di cura attive nei PVS o in strutture operanti in Italia a fini umanitari;
- la Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dalle normativa regionale sopra citata, decide di adottare il regime di donazione diretta dei beni dimessi;
- per l’attuazione pratica di tale decisione viene redatto il presente regolamento, che recepisce integralmente le indicazioni contenute nella normativa regionale sopra citata, incaricandone della attuazione il “Centro per la Cooperazione Internazionale” (CeCIInt), afferente alla Presidenza.

Art. 1 – Oggetto

Il presente documento regola la riutilizzazione del patrimonio mobiliare dismesso dalla Fondazione e destinato a fini umanitari in Italia o all'estero, nel rispetto della L.R. 33/2009, art. 19 ter e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 – Soggetto competente al coordinamento delle procedure

L'iter relativo alla dismissione dei beni mobili di proprietà della Fondazione dal momento in cui si comunica il cessato utilizzo fino alla successiva assegnazione finale viene demandato al "Centro per la Cooperazione Internazionale" (CeCInt).

Art. 3 - Beni mobili dismessi

Sono soggetti alle norme del presente regolamento le seguenti tipologie di beni durevoli e inventariabili, di proprietà della Fondazione e non destinabili alla vendita:

- apparecchiature sanitarie e biomedicali;
- beni informatici;
- arredi fissi e mobili.

I beni messi a disposizione devono essere funzionanti e liberi da vincoli secondo quanto previsto dalle procedure di contabilità generale, idonei al riutilizzo per fini umanitari in Italia o all'estero e la loro cessione avviene a titolo gratuito.

Art. 4 - Percorso di dismissione del bene

Una volta dismesso formalmente un bene secondo le procedure vigenti, la Struttura aziendale preposta ne valuta e certifica lo stato conservativo ai fini del reimpiego in base ai requisiti dettagliati all'art. 3.

In particolare per quanto riguarda:

- a) Apparecchiature sanitarie e biomedicali: dispositivi medici, strumentazione sanitaria, a cura della Struttura Ingegneria Clinica che, a fine d'uso, si fa carico di valutarne il potenziale riutilizzo da parte di soggetti terzi. Viene fatta la valutazione: di sicurezza elettrica e di funzionalità, relativa a eventuali necessità di materiali di consumo dedicati ed alla disponibilità di ricambi (out off service) e reperimento della manualistica.
- b) Beni informatici: valutazione a cura della Struttura Sistemi Informativi dello stato funzionale e della dotazione hardware e software e dei relativi accessori (monitor, tastiere, mouse, scanner, stampanti) dei beni dismessi, valutazione e dichiarazione delle procedure messe in atto per la tutela dei dati sensibili presenti nei beni informatici dismessi.
- c) Arredi (comodini, letti, armadi, arredi d'ufficio), ausili, (barelle, carrozzine, comode, deambulatori), arredi tecnici (cucine, banchi, frigoriferi): la valutazione è demandata alla Struttura Gestione e acquisizione risorse e logistica.

Art. 5 - Inventario dei beni mobili dismessi

- a) Viene istituito l' "Inventario dei beni mobili dismessi" dalla Fondazione, dove elencare i beni dismessi secondo le procedure indicate all'art. 4.
- b) La gestione dell'inventario è in capo al CeCInt, che ne cura la redazione e il costante aggiornamento sulla base delle comunicazioni periodicamente trasmesse dalle Strutture competenti.
- c) Ai fini della attuazione pratica e della trasparenza del procedimento l'inventario viene pubblicato sul sito internet della Fondazione a cura del CeCInt.

Art. 6 – Procedura di richiesta

- a) Possono presentare richiesta per l'utilizzo dei beni inseriti nell'"Inventario dei beni mobili dismessi" i seguenti soggetti: enti pubblici, organizzazioni ed enti non governativi riconosciuti a livello nazionale, enti ecclesiastici riconosciuti, organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali, rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero, Croce rossa italiana, fatta salva l'eventualità che il destinatario ultimo del bene non coincida con il richiedente.
- b) Preliminare alla presentazione della domanda di assegnazione di beni dismessi è l'iscrizione del richiedente nel "Registro dei beneficiari dei beni mobili dismessi", organizzato e gestito dal CeCInt. L'iscrizione è subordinata: 1) al riconoscimento di organizzazione senza scopo di lucro e/o di Ente non governativo operante a fini umanitari; 2) all'iscrizione dell'Ente nei registri / albi regionali, laddove prevista dalla normativa vigente; 3) la presenza, negli atti costitutivi e regolamentari, dello scopo non lucrativo dell'attività prevista.
- c) L'ammissibilità delle richieste di iscrizione viene valutata da un'apposita Commissione di Valutazione composta dal Coordinatore del CeCInt, che la presiede, da un componente nominato dal Presidente e da un componente nominato dal Direttore Generale. Alle riunioni partecipa, con funzioni verbalizzanti, il Segretario del CdA. Qualora ritenuto opportuno possono partecipare, senza diritto di voto, soggetti di volta in volta invitati dalla Commissione stessa.
- d) La richiesta di iscrizione nel Registro implica l'autorizzazione del richiedente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione dei dati e delle informazioni rese.

Art. 7 – Procedura di assegnazione

- a) Le domande di assegnazione dei beni inseriti nell'inventario di cui all'art. 5 possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno da parte di tutti i soggetti inseriti nel Registro Beneficiari di cui al precedente articolo.
- b) La domanda viene valutata dalla Commissione di Valutazione di cui al precedente articolo in base alle priorità in seguito elencate, alla validità del progetto presentato e all'adeguatezza del bene richiesto a rispondere alle necessità evidenziate. Particolare attenzione verrà prestata ai progetti che prevedono la disponibilità a realizzare insieme al CeCInt uno studio circa la pertinenza e la sostenibilità delle attività di cooperazione internazionale, in particolare per quanto attiene la scelta e l'utilizzazione delle apparecchiature medicali, e la collaborazione con le Autorità sanitarie dei PVS

interessate al fine della valutazione e perfezionamento delle procedure cliniche e gestionali nell'utilizzo dei beni ceduti.

- c) Nella selezione delle domande di assegnazione dei beni la Commissione adotta la seguente scala di priorità:
1. Progetti direttamente gestiti dalla Fondazione;
 2. Progetti gestiti da Enti legati alla Fondazione da rapporti disciplinati da convenzione;
 3. Progetti gestiti da Enti appartenenti alla Associazione di Promozione Sociale della Provincia di Pavia, di cui la Fondazione è parte integrante;
 4. Progetti di altri Enti di cui all'art. 6 a).
- d) La decisione finale sulla assegnazione dei beni è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che su proposta del Coordinatore del CeCInt delibera ad insindacabile giudizio nella prima riunione utile.
- e) Ove richiesto ed appropriato il CeCInt può offrire una consulenza per quanto attiene adeguatezza tecnica del bene richiesto alla particolare situazione di intervento, sostenibilità sul lungo periodo in termini di costi di utilizzo, disponibilità di materiali di consumo e pezzi di ricambio, possibilità di manutenzione in loco, ecc.

Art. 8 – Cessione e utilizzo dei beni dismessi

- a) Il bene viene ceduto a titolo gratuito. Per i beni che richiedano una rimessa a punto onerosa per la Fondazione, l'assegnazione del bene può essere espressamente condizionata alla richiesta del rimborso delle spese sostenute.
- b) Il ritiro ed il trasporto dei beni assegnati è a carico del beneficiario. Eventuali operazioni di smontaggio del bene dismesso sono a carico del beneficiario, previo accordo e sotto la supervisione della competente Struttura della Fondazione.
- c) Il beneficiario si deve impegnare al ritiro dei beni nel termine di 30 giorni dal momento dell'assegnazione, salvo diversi accordi. Qualora il bene non venga ritirato entro il periodo previsto la Commissione può dichiarare il beneficiario decaduto e procedere ad altra assegnazione.
- d) Il beneficiario si impegna a utilizzare i beni assegnati esclusivamente per le finalità per cui il bene è stato richiesto e concesso, salvo situazioni eccezionali da approvare motivatamente con atto scritto della Commissione.
- e) Il beneficiario si impegna a trasmettere alla Fondazione –entro 6 mesi dalla comunicazione di assegnazione del bene – una relazione attestante l'avvenuto utilizzo del bene assegnato, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, con la quale viene certificato l'utilizzo dei beni mobili dopo la loro cessione.
- f) La Fondazione si riserva di effettuare, anche a campione, controlli sull'effettivo utilizzo del bene assegnato; qualora riscontrasse irregolarità sull'utilizzo del bene, non preventivamente motivate e giustificate dal soggetto assegnatario, nei riguardi di tale soggetto verranno attivate le procedure amministrative e penali previste.

Art. 10 – Pubblicità e Trasparenza

I documenti e le informazioni relativi alla riutilizzazione del patrimonio mobiliare dismesso dalla Fondazione (Inventario dei beni disponibili, Registro dei beneficiari, Elenco dei soggetti richiedenti, beni assegnati) verranno pubblicati sul sito internet della Fondazione, alla sezione “Il San Matteo nel Mondo”.

Art. 11 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente regolamento è esclusivamente competente il Tribunale di Pavia.

Art. 12 – Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dalla L.R. 33/2009, art. 19 ter, così come modificato dalla L.R. 8/7/2014, n. 19, art. 18, comma 1b, e codificato dal punto di vista operativo con deliberazione n. X/2361 del 12 settembre 2014, integrata dal D.G.R. 14 novembre 2014 - n. X/2637, dal titolo “Determinazioni in ordine a promozione e coordinamento dell’utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e sociosanitarie – art. 19 ter L.R. 33/2009 – Indicazioni operative” ed alle norme legislative vigenti in materia.

ALLEGATI



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

Modulo richiesta iscrizione al Registro dei beneficiari beni mobili dismessi

Nome dell'Ente / Organizzazione:

Tipologia:

ente pubblico

organizzazione non governativa riconosciuta a livello nazionale

ente ecclesiastico riconosciuto

organizzazione del terzo settore iscritta nei registri regionali

rappresentanza diplomatica in Italia e all'estero

Croce rossa italiana

PI:

CF:

E-mail:

Sede legale

Indirizzo sede legale:

Città – Provincia - CAP

Sede operativa

Indirizzo sede operativa:

Città – Provincia - CAP

Recapiti

Telefono:

FAX

PEC

Sito web

Contatto di riferimento dell'Organizzazione

Cognome e Nome:

Mansione

Telefono fisso

Telefono cellulare

e-mail

Descrizione dell'Ente / Organizzazione



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

Modulo richiesta beni dismessi

Organizzazione richiedente

Codice inventario bene richiesto

Descrizione bene richiesto

n. pezzi richiesti

Paese di destinazione del bene

Progetto di riferimento

Breve descrizione del progetto

Referente in loco del progetto

e-mail